

CONTRATTO
per l'esecuzione dei lavori di impiantistica elettrica
(categoria OS 30) nell'ambito dell'opera di sezionamento degli impianti interferenti
con l'ex ospedale Guicciardini
CIG: B44157D671

Premesso che:

- con determinazione n. 97 del 13/11/2024 venivano approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché la progettazione esecutiva delle opere di sezionamento degli impianti interferenti con l'ex ospedale Guicciardini, elaborati e consegnati dallo studio tecnico incaricato Gaia Tec Srl, il cui legale rappresentante, ing. Giorgio Artusi, veniva autorizzato ad assumere la direzione lavori;
- contestualmente, con il succitato provvedimento, veniva disposto l'affidamento dei lavori di impiantistica elettrica (categoria OS 30), ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, a favore dell'operatore Eletticità Pilon Srl, con sede legale in Villorba (TV), viale della Repubblica n. 42, C.F. e P.I. 00285060265, per un importo di € 52.522,02 oltre IVA, ribassato del 3,04% rispetto al valore risultante dal computo metrico estimativo pari a € 54.168,75, come indicato nel preventivo acquisito al protocollo n. 3326 del 08/11/2024.

Mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, le sotto indicate parti:

- IPAB – Istituti di soggiorno per anziani San Gregorio, con sede in Valdobbiadene (TV), via dei Capuccini n. 2, C.F. 83003170269 e P.I. 01550560260, rappresentata dal Segretario Direttore, dott. Mauro Volpato, di seguito denominata anche Committente
- Eletticità Pilon SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito anche Affidataria o Esecutrice,

convengono e sottoscrivono le seguenti condizioni.

ART. 1 – OGGETTO DELL'OPERA

Costituisce oggetto del presente contratto il sezionamento degli impianti elettrici che alimentano l'edificio denominato Direzionale (Residenza San Giovanni) interferenti con i lavori di realizzazione della Casa di Comunità e dell'Ospedale di Comunità a posto dell'ex Padiglione Degenze.

L'intervento (appartenente alla categoria OS 30) prevede la realizzazione delle opere elettriche specificate negli elaborati dei due livelli di progettazione (PFTE ed esecutiva), allegati al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale).

ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Operatore economico si obbliga a eseguire i lavori in oggetto in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Direzione lavori e di quelle contenute negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari, nel cronoprogramma dei lavori e nei piani di sicurezza.

Ogni materiale fornito dall'Esecutrice dovrà essere accettato dal Direttore dei lavori prima della posa in opera in cantiere.

L'Impresa si impegna a osservare le prescrizioni normative in materia di qualità e provenienza dei materiali.

Inoltre, con la sottoscrizione della presente scrittura, conferma:

- di accettare l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1;

- di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire e di aver accertato lo stato dei luoghi;
- di aver valutato nell'offerta le circostanze che influiscono sul costo dei materiali, della manodopera, dei trasporti e delle lavorazioni;
- di essere edotta degli adempimenti richiesti dalle disposizioni in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento alla disciplina di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;
- di disporre dei mezzi necessari all'esecuzione a perfetta regola d'arte e in piena applicazione della normativa vigente.

L'Esecutrice è tenuta a prestare – assumendone i relativi rischi – un'ideale organizzazione d'impresa, dotata di manodopera abilitata nonché di attrezzature e macchine autorizzate, in grado di condurre a termine, con esattezza e regolarità, le prestazioni affidate, adeguandosi alle effettive esigenze dell'opera in oggetto, senza che l'eventuale maggior impiego di mezzi rispetto alle proprie stime rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi o indennizzi.

Resta di competenza esclusiva dell'Affidataria l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei propri lavoratori, di cui garantisce la buona condotta oltreché di quella di eventuali subappaltatori.

ART. 3 – DURATA DEI LAVORI

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori è di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

La Committente si riserva la facoltà di consegnare i lavori in oggetto in via d'urgenza, anche in pendenza della sottoscrizione del presente atto.

ART. 4 – PROROGHE

Se l'Esecutrice, per causa a essa non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata indirizzata al RUP, il quale, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà pronunciarsi con proprio provvedimento, sentito il Direttore dei lavori.

L'Operatore economico non potrà muovere, a giustificazione di ritardi, la mancanza di permessi di accesso per personale e mezzi, dovendosi adoperare tempestivamente al fine di disporre delle necessarie autorizzazioni entro i termini richiesti.

ART. 5 – SOSPENSIONI

Ai sensi dell'art. 121, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali (tra cui, a titolo esemplificativo, casi di forza maggiore, condizioni climatiche avverse, redazione di variante in corso d'opera) che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il relativo verbale che dovrà essere inoltrato al RUP entro 5 giorni.

La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o pubblico interesse.

L'Affidataria non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori.

Il verbale di sospensione dovrà essere controfirmato dal RUP e dall'Esecutrice.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale.

ART. 6 – PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1,00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Le penali dovute per ritardato adempimento non possono superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto.

È in ogni caso fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni o oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Esecutrice.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il presente contratto viene stipulato, a seguito del ribasso offerto, per un corrispettivo pari a € 52.522,02, di cui € 1.950,08 per costi della sicurezza, oltre IVA 10%, come da computo metrico allegato unitamente agli elaborati progettuali.

Il contratto s'intende stipulato a misura e pertanto verranno liquidate le lavorazioni previste dall'elenco prezzi unitari, ribassate secondo l'offerta, e le quantità desunte dalla contabilità dei lavori.

ART. 8 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Committente verserà, a titolo di anticipazione e previa richiesta dell'affidataria, la somma di € 10.504,40, pari al 20% dell'importo contrattuale, subordinatamente all'acquisizione della garanzia fideiussoria nelle modalità previste dagli art. 106 e 117 del codice dei contratti pubblici.

La rata di saldo verrà liquidata, successivamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura elettronica, che dovrà riportare:

- il codice identificativo di gara (CIG): B44157D671_____
- il codice univoco ufficio: UF8LL5

ART. 9 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'Affidataria si impegna a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre ogni pretesa risarcitoria.

ART. 10 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del codice dei contratti pubblici, il Direttore dei lavori emette il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione dell'opera oggetto del contratto; il CRE viene immediatamente trasmesso al RUP per l'approvazione, così da procedere al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo successivo.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il certificato può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,

per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

L'inosservanza di tale scadenza comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione, il quale pertanto dovrà essere nuovamente redatto con l'attestazione dell'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Affidataria è tenuta a costituire una garanzia definitiva, nelle modalità e per le finalità di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 10% del valore del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi del comma 10 dell'articolo citato al punto precedente, l'Esecutrice si obbliga a costituire e a trasmettere alla Committente una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da quest'ultima per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti e opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La Committente, a eccezione dei casi di dolo o colpa grave a essa imputabili, si considera sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi eventuale azione e rivalsa connessa all'esecuzione del contratto, per fatto dell'Esecutrice o dei propri collaboratori.

Le polizze di cui al presente e al precedente articolo sono emesse in conformità agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale del 16 settembre 2022, n. 193.

ART. 13 – DANNI DA FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da eventi di forza maggiore, l'Esecutrice ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dalla scoperta, a pena di decadenza dalla richiesta risarcitoria.

L'esecuzione dei lavori non può essere sospesa o rallentata, tranne per i casi in cui lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Ricevuta la denuncia, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Affidataria, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale in contraddittorio con quest'ultima, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore
- c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile
- d) dell'osservanza o meno delle prescrizioni della Direzione lavori
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando vi sia stato concorso di colpa dell'Esecutore o dei soggetti di cui lo stesso è chiamato a rispondere.

ART. 14 – RAPPORTI DI LAVORO DELL'AFFIDATARIA

L'Affidataria s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e previdenza, di igiene e sicurezza, nonché di infortunistica, garantendo condizioni giuridiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili, rendendosi responsabile di ogni relativa violazione.

L'Esecutrice è tenuta a fornire al proprio personale i DPI necessari e la tessera di riconoscimento. In caso di inadempimento, la Committente si riterrà liberata di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 15 – NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'Affidataria, prima della consegna dei lavori, è tenuta a predisporre e consegnare alla Stazione appaltante e al Direttore dei lavori o al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis del D.lgs. n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 dello stesso decreto.

L'Esecutrice dovrà acquisire i piani operativi di sicurezza redatti da eventuali imprese subappaltatrici, nonché curare il loro coordinamento all'interno del cantiere, al fine di rendere i singoli piani compatibili tra loro e coerenti con quello proprio.

L'Appaltatrice non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto del piano della sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni delle norme in esso contenute, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice dei contratti pubblici, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del codice medesimo.

ART. 17 – RISOLUZIONE

Il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltreché nelle circostanze individuate negli articoli precedenti, al sopraggiungere di:

1. motivi di pubblico interesse
2. grave inadempimento contrattuale dell'Impresa esecutrice
3. inosservanza delle prescrizioni impartite dalla Committente
4. subappalto non autorizzato
5. perdita da parte dell'Affidataria della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione
6. cessazione dell'attività oggetto di contratto per impossibilità sopravvenuta
7. inosservanza degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali.

In caso di scioglimento del vincolo contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'operatore non avrà più nulla a pretendere al di fuori del pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni regolarmente eseguite.

Rimane comunque impregiudicata la facoltà per l'Ente di agire in ogni sede per il ristoro di eventuali danni.

ART. 18 – RECESSO UNILATERALE

È facoltà della Committente recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante preavviso di 20 giorni a mezzo PEC, nelle modalità previste dall'art. 123 del codice dei contratti pubblici.

L'Affidataria avrà comunque diritto a percepire le somme spettanti per le prestazioni rese sino a quel momento, esclusa ogni altra forma di indennizzo per spese e/o mancato guadagno.

ART. 19 – MODIFICHE E REVISIONE DEL PREZZO

Le parti concordano che il presente contratto possa essere oggetto di integrazioni e modificazioni che dovessero rendersi necessarie per il verificarsi delle situazioni previste dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

Nessuna variazione può essere introdotta dall'Affidataria di propria iniziativa in difetto di autorizzazione della Stazione appaltante, pena la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale e il ristoro di ogni danno, con esclusione di compensi, rimborsi o indennizzi per detti lavori.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, si prevede fin d'ora la possibilità di modificare il corrispettivo dovuto all'impresa esecutrice senza alterare la natura generale del contratto.

Le modifiche si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 e del D.lgs. n. 101 del 10/08/2018. Titolare del trattamento dei dati è l'IPAB Istituti San Gregorio.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto che non possa essere definita con accordo bonario, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

ART. 22 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a esclusivo carico dell'Affidataria tutte le spese, imposte e tasse relative al presente contratto. La registrazione in caso d'uso è a carico della parte richiedente.

ART. 23 – RINVIO A NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché al codice dei contratti pubblici e al codice civile.



Istituti di Soggiorno "San Gregorio"
Via dei Capuccini, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423 9778 - Fax 0423 976093
www.istitutisangregorio.it
istitutisangregorio@pec.it
protocollo@istitutisangregorio.it
C.F. 83003170269 - P.IVA 01550560260

ISTITUTI SAN GREGORIO

Il Segretario Direttore
dott. Mauro Volpato
(Firmato digitalmente)

ELETTRICITÀ PILON SRL
Il legale rappresentante pro tempore
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, l'Affidataria, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., con particolare riferimento all'accettazione, dichiaro di aver letto, accettato e approvato le pattuizioni contenute negli artt. 5, 12, 13, 16, 18, 19 e 21.

ELETTRICITÀ PILON SRL

Il legale rappresentante pro tempore
(Firmato digitalmente)

Allegati:

- 1) elaborati progettuali
- 2) informativa ex artt. 13-14 GDPR UE/2016/679
- 3) dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010

Residenza San Pietro

Nucleo PIAVE Tel. 0423 977920
Nucleo LE RIVE Tel. 0423 977960
Nucleo SAN FLORIANO Tel. 0423 977960
Nucleo VALDOBBIADENE Tel. 0423 977961

Residenza Santo Stefano

Nucleo BALCON Tel. 0423 977963
Nucleo ENDIMIONE Tel. 0423 977954
Nucleo CESEN Tel. 0423 977957

Unità Riabilitativa Territoriale - URT

Nucleo PIANEZZE Tel. 0423 977912

Residenza Fabris

Tel. 0423 977910

Residenza Piva

Tel. 0423 977282

Residenza San Giovanni

Tel. 0423 977903

Residenza Meneghetti

Tel. 0423 977558

Poliambulatorio

Valdo Salute

Tel. 0423 977566